

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1967

Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 marzo 1961, n. 90, che ha disciplinato organicamente il rapporto di lavoro degli operai dello Stato, ha stabilito le modalità per il collocamento in ruolo dei salariati e degli operai giornalieri e ha fissato i criteri per la determinazione delle piante organiche degli operai permanenti, da istituire o da incrementare con appositi decreti presidenziali presso le singole Amministrazioni.

In base al rigido meccanismo previsto dall'articolo 62, le nuove dotazioni organiche sono però rimaste ancorate alle situazioni preesistenti, sia per la consistenza numerica

che per le diverse categorie ammissibili (operai specializzati, qualificati, comuni, eccetera).

È mancata pertanto in alcuni casi la possibilità di stabilire tabelle adeguate alle effettive esigenze dei servizi.

In particolare, nell'ambito dell'Amministrazione centrale del tesoro, le piante organiche degli operai permanenti della Direzione generale delle pensioni di guerra e del Provveditorato generale dello Stato sono state ordinate con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1961, come appresso:

#### TABELLA N. 3

##### DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA

Cat. 2 <sup>a</sup> : operai qualificati . . . . .	(coeff. 157)	n. 6
Cat. 3 <sup>a</sup> : operai comuni . . . . .	(coeff. 151)	» 10
Cat. 4 <sup>a</sup> : operai manovali . . . . .	(coeff. 148)	» 1
		—
Totale . . . . .		n. 17
		—

## TABELLA N. 4

## PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Cat. 1 <sup>a</sup> :	operai specializzati . . . . .	(coeff. 167)	n. 23
Cat. 2 <sup>a</sup> :	operai qualificati . . . . .	(coeff. 157)	» 39
Cat. 3 <sup>a</sup> :	operai comuni . . . . .	(coeff. 151)	» 64
Cat. 4 <sup>a</sup> :	manovali comuni . . . . .	(coeff. 148)	» 3
Cat. 5 <sup>a</sup> /B:	operaie . . . . .	(coeff. 139)	» 13
Totale . . . . .			<u>n. 142</u>

Tali organici si sono rivelati ben presto inadeguati. Le Direzioni generali sono state costrette frequentemente ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 14 della legge n. 90, adibendo a mansioni di categoria superiore operai già inquadrati nelle categorie inferiori con conseguente attribuzione della relativa indennità differenziale. Tuttavia tale espediente non solo non risolve il problema sul piano giuridico e morale, rimanendo ferma l'impossibilità di attribuire al personale interessato la qualifica professionale cui dovrebbe accedere per averne maturato il diritto, ma lascia il problema permanentemente aperto anche per quanto riguarda le strutture delle tabelle.

Pertanto, sulla base delle esigenze accertate, che richiedono di usufruire in prevalenza di prestazioni qualificate e specializzate, si propone di modificare l'attuale organico della Direzione generale delle pensioni di guerra istituendo la prima categoria (operai specializzati) e dotandola di 3 unità; aumentando di due unità (da 6 a 8) i posti previsti per gli operai della 2<sup>a</sup> categoria (qualificati); diminuendo di 4 unità (da 10 a 6) quelli della 3<sup>a</sup> categoria (comuni) ed eliminando, perchè inutile, il posto di 4<sup>a</sup> categoria. Ferma restando la consistenza numerica complessiva, la vigente tabella organica sarebbe quindi sostituita dalla seguente:

Cat. 1 <sup>a</sup> :	operai specializzati . . . . .	n. 3 (ex coeff. 167)
Cat. 2 <sup>a</sup> :	operai qualificati . . . . .	» 8 (ex coeff. 157)
Cat. 3 <sup>a</sup> :	operai comuni . . . . .	» 6 (ex coeff. 151)
Totale . . . . .		<u>n. 17</u>

Inadeguato in modo anche più grave, si è rivelato l'organico degli operai permanenti del Provveditorato generale dello Stato per l'insufficienza dei posti destinati agli operai specializzati e qualificati di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e l'assoluta mancanza di posti di capo operaio.

A tale riguardo va precisato che per il funzionamento dei laboratori e degli uffici tecnici del Provveditorato generale dello Stato è richiesto personale altamente qualificato che è possibile ottenere soltanto attraverso una rigorosa selezione attitudinale ed una lunga applicazione negli apparati di macchine in dotazione ai laboratori stessi.

Per dare soluzione concreta e definitiva a siffatte esigenze, senza, peraltro, modificare la consistenza numerica complessiva della tabella in vigore, si rende opportuno stabilire una diversa composizione dell'organico, istituendo 8 posti di capo operaio, quanti sono i laboratori in funzione presso il Provveditorato; aumentando i posti di operaio di 1<sup>a</sup> categoria — specializzati — da 23 a 50 e quelli di 2<sup>a</sup> categoria — manovali — da 3 a 7 ed eliminando quelli dell'ultima categoria, in modo da formare la seguente nuova tabella:

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capi operai . . . . .	n.	8	(ex coeff. 193)
Cat. 1 <sup>a</sup> : operai specializzati . . . . .	»	50	(ex coeff. 167)
Cat. 2 <sup>a</sup> : operai qualificati . . . . .	»	42	(ex coeff. 157)
Cat. 3 <sup>a</sup> : operai comuni . . . . .	»	35	(ex coeff. 151)
Cat. 4 <sup>a</sup> : operai manovali . . . . .	»	7	(ex coeff. 148)
Totale . . . . .	n.	<u>142</u>	

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge, composto di tre articoli.

Con l'articolo 1, si modificano nel senso anzidetto le tabelle in parola. Con l'articolo 2 si provvede a disporre il collocamento, anche in soprannumero, rispettivamente nella categoria 3<sup>a</sup> (operai comuni) e nella categoria 4<sup>a</sup> (manovali) degli operai manovali e delle operaie che, alla data di entrata in vigore della legge, risulteranno inquadrati nella categoria 4<sup>a</sup> della tabella n. 3 e nella categoria 5<sup>a</sup>/B della tabella n. 4, facendo salva, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza. Si stabilisce, altresì, che gli operai, i quali alla data di entrata in vigore della legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche, rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza

con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

All'onere finanziario derivante dal provvedimento — invero di modesta entità — si provvede con l'articolo 3. Al riguardo occorre considerare che gli effetti aumentativi di spesa sono in parte compensati dalle economie che verranno a realizzarsi in ordine alle indennità differenziali finora corrisposte ai sensi del citato articolo 14 e al pagamento degli aumenti periodici di retribuzione. Per la parte residuale, valutata in lire 1.500.000 annue, che peraltro riguarda esclusivamente il personale operaio dipendente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 (Anticipazioni e saldi al Ministero della difesa) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del Tesoro — già istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1961 — sono sostituite dalle seguenti:

## « TABELLA N. 3

*Direzione generale delle pensioni di guerra*

Cat. 1 <sup>a</sup> : operai specializzati . . . . .	n.	3
Cat. 2 <sup>a</sup> : operai qualificati . . . . .	»	8
Cat. 3 <sup>a</sup> : operai comuni . . . . .	»	6
Totale . . . . .	n.	<u>17</u> »

## « TABELLA N. 4

*Provveditorato generale dello Stato*

Capi operai . . . . .	n.	8
Cat. 1 <sup>a</sup> : operai specializzati . . . . .	»	50
Cat. 2 <sup>a</sup> : operai qualificati . . . . .	»	42
Cat. 3 <sup>a</sup> : operai comuni . . . . .	»	35
Cat. 4 <sup>a</sup> : operai manovali . . . . .	»	7
Totale . . . . .	n.	<u>142</u> »

## Art. 2.

Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella categoria 4<sup>a</sup> della tabella n. 3 e nella categoria 5<sup>a</sup>/B della tabella n. 4 della pianta organica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1961, sono collocati, anche in soprannumero, rispettivamente, nella categoria 3<sup>a</sup> — operai comuni — e nella categoria 4<sup>a</sup> — operai manovali — previste dalla presente legge, con pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza ad ogni effetto di legge.

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.